



# COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 23**

**OGGETTO:** ART. 3, COMMA 6, LEGGE 24.12.2003 NR. 350-APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **10** del mese di **FEBBRAIO** , alle ore **9.00** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco-Presidente
VOTA IRENE	Vice Sindaco
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessore
MARTINES RUGGERO	Assessore
RONDONI NELLO	Assessore
SCIARRETTA PIER FRANCESCO	Assessore

Risultano Assenti:
Assessore : IOANNILLI MARIA
Assessore : URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA

Partecipa Segretario Generale: LUCIA LETO

## La Giunta Comunale

### **Dato** atto che

-l'Ente con Delibera di G.C nr. 279 del 30.12.2015, in seguito al deposito della Sentenza della Corte Costituzionale nr. 272 del 22.12.2015, ha approvato una integrazione della Programmazione del personale-annualità 2015 avente il seguente oggetto: "DIRETTIVE SULL' UTILIZZO DEI RESTI-ESERCIZI 2011-2013 AI FINI DELLE ASSUNZIONI ESERCIZIO 2015 PRESSO IL COMUNE DI TIVOLI NEL RISPETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PERIODO 2015-2017 APPROVATO CON D.G.M NR 166/015";

- il summenzionato atto evidenziava la necessità di dover porre con tempestività rimedio alla corretta funzionalità degli Uffici ex art. 97, comma 2, della vigente Costituzione, valutando, quindi, la possibilità di fare ricorso all'assunzione di personale *full time* e a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie, in corso di validità, di pubblici concorsi di altri Enti di analogo comparto;

**Considerato** che gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purché la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.

**Visto**, ancora, l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che, per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni dello stesso comparto, rinviava ad apposito regolamento la definizione di modalità e criteri con i quali le amministrazioni potessero ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica;

**Considerato** anche l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale sancisce che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

**Richiamato** l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che dispone che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del suddetto testo di legge;

### **Rilevato** che:

- il parere dell'A.N.C.I. del 08/09/2004 chiarisce che il "previo accordo" può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- la Giurisprudenza amministrativa e contabile è, ancora, concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le "amministrazioni interessate" devono raggiungere il "previo accordo", quanto piuttosto che l'"accordo" stesso, che può essere successivo all'approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo (*cfr. TAR Veneto*,

*Sent. n°864/2011, Tar Basilicata, Sentenza nr.° 574/2011, D/124/013 Corte dei Conti-Umbria);*

- nella sentenza emessa dal T.A.R Veneto (la nr.° 864/2011) il Collegio, inoltre, chiarisce esplicitamente che, rispettivamente, l'art. 3 comma 61 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali e sottolinea, altresì, come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al “previo accordo”, che concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo”: motivo per il quale non è neppure necessaria una convenzione ex articolo 30 del TUEL.
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e in particolare l'art.2 stabiliscono che: *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria”*;
- tra i criteri cardine delle procedure di reclutamento nella Pubblica Amministrazione e che ogni Amministrazione deve rispettare per la copertura dei posti attraverso l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti vi sono:
  - esistenza dei posti nella propria dotazione organica alla data di indizione del concorso;
  - che tali posti siano vacanti e non istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria;
  - che tali posti siano inerenti alla stessa area o categoria, posizione economica e profilo professionale per i quali le procedure concorsuali sono state bandite. (Risoluzione n. 25/2009 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali)

**Richiamate**, rispettivamente,

- la Delibera nr. 124 del 2013 emessa dalla Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria che valorizza l’autonomia dell’ Amministrazione, sia per ciò che attiene alle forme dell’accordo, sia per ciò che attiene ai tempi del suo realizzarsi, purché ovviamente prima dell’utilizzazione della graduatoria in questione;
- la Delibera nr. 159 del 2015 emessa dalla Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria che delinea una visione nettamente favorevole da parte del legislatore, in nome dell’incremento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, per l’utilizzo degli idonei di graduatorie di concorsi già espletati e, quindi, al contestuale utilizzo delle stesse, sostenendo difatti che, alla luce del quadro normativo definito, appaia non solo possibile, ma anche necessario ricorrere allo scorrimento di graduatorie già esistenti al fine di realizzare l’interesse pubblico sotteso.

**Ritenuto**

- di provvedere ad effettuare, comunque, una preliminare ma essenziale ricognizione delle graduatorie concorsuali vigenti in capo ai Comuni ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale per mezzo del collegamento al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica ove viene effettuato un monitoraggio telematico per assunzioni a tempo indeterminato, la cui rilevazione è stata avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica sulla base delle previsioni dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

- il detto monitoraggio è da considerarsi permanente in quanto ciascuna Amministrazione è tenuta ad inserire nel sistema suddetto le graduatorie di ogni eventuale nuova procedura concorsuale avviata nel rispetto della normativa vigente, assicurando nel tempo il suo aggiornamento, analogamente a quelle inserite nelle fasi precedenti della rilevazione. Corrispondentemente, perciò, la reportistica generata dal sistema di monitoraggio risulterà aggiornata in tempo reale onde garantire trasparenza e attendibilità a tale processo di ricognizione di graduatorie concorsuali in capo a Enti di analogo comparto siti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale da ritenersi valide, nonché in vigore e, quindi, utili all'uopo.

**Ritenuto**, altresì, di dover approvare lo schema di convenzione, che regolamenti le modalità di utilizzo della graduatoria da cui attingere, da stipularsi tra il Comune di Tivoli e l'Ente/i non ancora individuati, in possesso della stessa.

**Ritenuto** che

- la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell'art. 30 del Dlgs. nr. 165 del 2001 e che quindi la procedura di mobilità esterna sia prevista come prioritaria solo in relazione all'espletamento di nuove procedure concorsuali (**Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 27 marzo- 31 luglio 2012, n. 4329**);
- da ultimo anche il T.A.R Puglia (Sentenza nr. 30/2016) esaminando la questione sulla prevalenza o meno della mobilità esterna rispetto allo scorrimento di una graduatoria esistente e richiamando la detta sentenza n. 4329/2015 della V° sezione del Consiglio di Stato ha enunciato il principio secondo il quale l'articolo 30 del Dlgs 165/2001 debba ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile da parte di una P.A coprire il posto vacante attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria relativa a concorso pubblico

**Visti**

- l'art. 97, comma 2, della vigente Costituzione;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 in merito alla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Non è richiesto parere di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare**, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di accordo-convenzione, che si allega al presente atto sotto la lettera A), da sottoscrivere con l' Ente/i che dichiarano la loro disponibilità a consentire l' utilizzo di loro graduatorie in corso di validità;
- **di dare atto** che allo schema di accordo-convenzione in allegato potranno essere apportate modifiche per far fronte ad eventuali esigenze manifestate dagli Enti sottoscrittori dello stesso;
- **di dare mandato**, pertanto, alla Segreteria Generale di attivare la procedura necessaria per individuare le graduatorie in capo ai Comuni disponibili ad aderire all'accordo in esame e ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale alle quali attingere, prioritariamente, svolgendo tale indagine conoscitiva per mezzo del collegamento al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica (articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12 ) nelle modalità già descritte in premessa ed, in subordine, attraverso istanza diretta a comuni vicini che dispongono di graduatorie per profili pertinenti a quelli richiesti dall' Ente;
- **di precisare** che detta istanza per le parti , fino a sottoscrizione dell' accordo, non assume alcun carattere vincolante;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO APPROVATA DA ALTRA AMMINISTRAZIONE DI ANALOGO COMPARTO

L'Anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

### TRA

**IL COMUNE DI TIVOLI** (c.f. 02696630587) rappresentato da \_\_\_\_\_ che agisce in nome e per conto dell'Ente \_\_\_\_\_

### E

**IL COMUNE DI \_\_\_\_\_** (c.f. \_\_\_\_\_) rappresentato da \_\_\_\_\_ che agisce in nome e per conto di \_\_\_\_\_

**Visti** gli artt. 35 del D.lgs nr. 165 del 2001, art. 91 del D.lgs nr. 267 del 18.08.2000 e art. 97 della Costituzione;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di Tivoli e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ aventi ad oggetto l'approvazione dello schema d'accordo per l'eventuale utilizzo da parte del Comune di Tivoli della graduatoria del concorso pubblico del Comune di \_\_\_\_\_ approvata con determinazione dirigenziale nr. \_\_\_\_\_ del per l'eventuale assunzione di nr. \_\_\_\_\_ unità di personale di Cat.D., Pos. Economica \_\_\_\_\_ D1, del CCNL Comparto Enti Locali;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1:** Il Comune di \_\_\_\_\_ autorizza il Comune di Tivoli ad utilizzare la graduatoria pubblica, valida e ed efficace per il/i posto/i di \_\_\_\_\_ approvata con determinazione dirigenziale nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'assunzione di nr. \_\_\_\_\_ unità di personale \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_, Posizione Economica \_\_\_\_\_, CCNL Comparto Enti Locali;

**Art.2:** Il Comune di Tivoli potrà attingere immediatamente alla suddetta graduatoria, rigorosamente in stretto ordine di graduatoria, come da richiesta formale al Comune di \_\_\_\_\_ inoltrata in data \_\_\_\_\_ nella quale viene specificata modalità e numero delle eventuali assunzioni da attivarsi;

**Art.3:** In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Tivoli da parte del candidato/i utilmente collocato/i nella graduatoria approvata, Il Comune di Tivoli e il/i soggetto/i

idoneo/i procederanno a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

**Art.4:** L'eventuale assunzione a seguito della possibile manifestazione di interesse del Comune di Tivoli ad avvalersi di graduatorie approvate da altre Amministrazioni di pari comparto è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;

**Art.5:** Il Comune di Tivoli darà tempestiva comunicazione al Comune di dell'eventuale assunzione della/e unità di personale idoneo inserito nella graduatoria concorsuale approvata dallo stesso;

**Art.6:** Il Comune di Tivoli dovrà, nuovamente, richiedere al Comune di l'autorizzazione per eventuali successivi utilizzi della graduatoria concorsuale di cui all'accordo in esame;

**Art. 8:** Il Comune di           interpellato per l'utilizzo da parte del Comune di Tivoli della graduatoria concorsuale in proprio possesso per le dette assunzioni di nr.           unità di personale potrà accordare il proprio relativo consenso per la procedura di reclutamento come descritta anche per un numero inferiore rispetto a quello delle unità richieste in forza della propria legittima autonomia ed autarchia nonché ai principi di buon andamento della P.A di cui all'art. 97, comma 2, della Costituzione;

**Art.7:** L'eventuale manifestazione di interesse mostrata dal Comune di Tivoli all'utilizzo della graduatoria concorsuale approvata dal Comune di           costituisce mera facoltà di avvalersi della stessa nella propria discrezionalità di attivazione di procedure di assunzione di unità personale di pari qualifica e profilo, determinazione sempre conforme a quanto previsto nella propria dotazione organica, ai propri atti di fabbisogno del personale, ai vincoli contabili e di rispetto di spesa del personale, senza, mai, costituire un obbligo di scorrimento e vieppiù esaurimento della stessa, non ingenerando, così, negli ulteriori candidati idonei ivi presenti aspettative di diritto soggettivo e di interesse legittimo circa la propria assunzione a tempo indeterminato e/o determinato presso il Comune di Tivoli;

**Art. 8:** Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale in oggetto che ne costituisce l'oggetto e la finalità ed è sempre revocabile da parte del Comune di Tivoli per nuove e mutate esigenze organizzative e gestionali che potessero manifestarsi e, nonché, da parte del Comune di           per irregolarità riscontrate nell'utilizzo della graduatoria in esame;

**Art. 9:** Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il Titolare del trattamento dei dati comunicati dal Comune di Tivoli sulla base del presente accordo è il Comune di.

I dati comunicati saranno trattati solo per le finalità connesse all'accordo in esame ed in particolare per l'eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro e per tutti gli altri adempimenti necessari previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia

**Art. 10:** Per quanto non espressivamente previsto nel presente accordo, sempre emendabile in base alle esigenze del caso, si fa, comunque, riferimento a specifiche, particolari e peculiari intese tra le Amministrazioni, interessate nonché al Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.

Lì

per il **COMUNE DI TIVOLI**,

Sig.

per il **COMUNE DI** ,

Sig.

**Il Sindaco**  
GIUSEPPE PROIETTI

**Il Segretario Generale**  
LUCIA LETO

---

**PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione N. 23 ./2016 , ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì 24.02.2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ..... al .....

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**